

Documenti del Comitato



Documento del Comitato europeo per la protezione dei dati sulla procedura di approvazione da parte del Comitato di criteri di certificazione riferiti a una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati

Adottato il 28 gennaio 2020

Indice

1. APPROVAZIONE da parte del Comitato di criteri di certificazione validi nell'intera UE (sigillo UE per la protezione dei dati): ESAME, PRESENTAZIONE, AMMISSIBILITÀ e ADOZIONE	3
1.1. Presentazione	3
1.2. Ammissibilità iniziale dei criteri di certificazione	4
1.3. Cooperazione (fase di cooperazione informale a livello delle autorità di controllo)	4
1.4. Presentazione formale e approvazione (fase a livello del Comitato)	5
1.5. Parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 2	7
1.6. Ulteriori passaggi successivi al parere del Comitato	7
Flusso di lavoro — Approvazione da parte del Comitato di criteri di certificazione riferiti a un sigillo UE per la protezione dei dati	9

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 42, paragrafo 5, l'articolo 64, paragrafo 2, e l'articolo 70, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018¹,

visti l'articolo 3 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE DOCUMENTO

1. APPROVAZIONE da parte del Comitato di criteri di certificazione validi nell'intera UE (sigillo UE per la protezione dei dati): ESAME, PRESENTAZIONE, AMMISSIBILITÀ e ADOZIONE

1.1. Presentazione

I titolari di schemi di certificazione (che possono essere organizzazioni o imprese private non preposte al rilascio di certificazioni) o gli organismi di certificazione dovrebbero presentare formalmente criteri di certificazione validi nell'intera UE, nell'ordine:

- 1) all'autorità di controllo competente per il luogo ove si colloca la sede principale² del titolare dello schema;
- 2) all'autorità di controllo competente per il luogo ove si colloca la sede principale dell'organismo di certificazione che gestisce lo schema di certificazione³, tenuto conto dello Stato membro in cui è presumibile che sia rilasciato il maggior numero di certificazioni.

Le autorità di controllo, inoltre, possono elaborare di propria iniziativa criteri di certificazione validi nell'intera UE⁴.

Le autorità di controllo possono presentare al Comitato per approvazione criteri relativi a una certificazione valida nell'intera UE di cui all'articolo 42, paragrafo 5, a norma dell'articolo 63 e

¹ I riferimenti all'"UE" contenuti nel presente documento sono da intendersi come riferimenti al "SEE".

² Il titolare di uno schema può essere anche un organismo di certificazione.

³ L'accREDITAMENTO dell'organismo di certificazione (da parte dell'organismo nazionale di accREDITAMENTO o dell'autorità di controllo competente) comprende anche una valutazione del meccanismo di certificazione. In particolare si verifica che le metodologie di valutazione proposte siano adeguate ai criteri di certificazione approvati. Anche l'accREDITAMENTO sarà effettuato con riguardo al luogo ove si colloca la sede principale dell'organismo di certificazione, in conformità delle linee guida 1/2018, punto 44, del Comitato.

⁴ In tal caso l'autorità di controllo sarà la titolare dello schema.

dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera o)⁵. L'autorità di controllo esaminerà il progetto di criteri al fine di garantire che soddisfino i requisiti stabiliti per i criteri di una certificazione conforme al RGPD valida nell'intera UE, tenendo conto delle linee guida del Comitato relative alla certificazione⁶. Per facilitare tale esame, l'autorità di controllo competente compilerà integralmente il modello di valutazione relativo ai criteri di certificazione adottato dal Comitato (è obbligatorio compilare sia la sezione nazionale, sia la sezione relativa all'UE). Tale documento può essere presentato al Comitato solo se l'autorità di controllo competente ritiene che i criteri siano passibili di approvazione da parte del Comitato (cfr. il passaggio 3a)⁷.

1.2. Ammissibilità iniziale dei criteri di certificazione

Se il progetto di criteri non è ritenuto ammissibile dall'autorità di controllo competente, quest'ultima comunica per iscritto i motivi della sua decisione al titolare dello schema (cfr. il passaggio 3b).

Se il progetto di criteri è ritenuto ammissibile dall'autorità di controllo competente, quest'ultima conferma per iscritto al titolare dello schema che passerà alla fase successiva della procedura e valuterà il progetto di criteri. Tale conferma darà il via alla procedura di cooperazione informale descritta di seguito, relativa alla valutazione dei criteri in vista della loro approvazione.

1.3. Cooperazione (fase di cooperazione informale a livello delle autorità di controllo)

La fase di cooperazione informale è essenziale per consentire una procedura di approvazione efficiente da parte del Comitato. Tale fase darà modo all'autorità di controllo competente di cui sopra di coordinare la valutazione dei criteri e fornire il necessario riscontro al titolare dello schema. L'autorità di controllo competente aggiornerà tempestivamente il titolare dello schema in merito a tutte le fasi della procedura.

L'autorità di controllo competente trasmetterà una notifica per informare tutte le autorità di controllo e formulerà una richiesta di massimo due co-revisori che l'assistano su base volontaria nella valutazione del contenuto dei criteri (cfr. il passaggio 4). La richiesta di co-revisori è presentata per e-mail al segretariato del Comitato. Tale e-mail deve contenere il modello di valutazione del Comitato compilato dall'autorità di controllo competente.

La fase di cooperazione informale (cfr. i passaggi da 4 a 6) può iniziare solo nel momento in cui i documenti seguenti sono disponibili in lingua inglese e possono essere condivisi con le altre autorità di controllo:

- il modello di valutazione predisposto dal Comitato, compilato in ogni sua parte dall'autorità di controllo competente, comprensivo di informazioni sul modo in cui si è tenuto conto di tutte le legislazioni nazionali pertinenti e sulle previsioni relative alla progressiva introduzione dei criteri negli Stati membri, e
- una copia dei criteri di certificazione e di tutti gli allegati pertinenti.

I criteri di certificazione relativi alla legislazione di uno specifico Stato membro possono essere presentati nella rispettiva lingua nazionale, se disponibili.

⁵ Un'autorità di controllo non può sottoporre criteri di certificazione al parere del Comitato se non ha già presentato per approvazione da parte del Comitato stesso i propri requisiti di accreditamento.

⁶ Linee guida 1/2018 relative alla certificazione e all'identificazione di criteri di certificazione in conformità degli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2016/679.

⁷ Cfr. la sezione 4.2 (punti da 35 a 45) delle linee guida del Comitato relative ai criteri di certificazione.

Il ruolo dei co-revisori sarà quello di assistere l'autorità di controllo competente nella valutazione del progetto di criteri. I co-revisori dovrebbero garantire il coinvolgimento di esperti della materia oggetto della certificazione. A seguito della conferma dei co-revisori, le loro osservazioni sui criteri dovrebbero essere presentate entro trenta giorni dalla data di condivisione della relativa documentazione. L'autorità di controllo competente terrà conto di tali osservazioni nel condurre la propria valutazione. L'esame si concentrerà principalmente sull'accettabilità tecnica dei criteri di certificazione (cfr. il passaggio 5).

A seguito dell'esame congiunto, l'autorità di controllo competente trasmetterà il progetto di criteri a tutte le autorità di controllo. Il segretariato del Comitato potrà fornire assistenza nell'ambito della comunicazione tra le autorità di controllo (cfr. il passaggio 6). Tutte le autorità di controllo avranno 30 giorni per rispondere e ogni questione significativa potrà essere sottoposta al pertinente sottogruppo del Comitato per essere discussa. La revisione consisterà nel verificare che si sia tenuto debito conto della legislazione nazionale e contemplerà anche l'analisi della conformità dei criteri relativi alla legislazione nazionale. In assenza di risposte da parte delle autorità di controllo, i criteri passeranno alla fase successiva della procedura.

Se necessario, l'autorità di controllo competente può decidere di ripetere i passaggi 5 e 6.

Al termine di qualsiasi passaggio della fase di cooperazione informale, l'autorità di controllo competente può dare al titolare dello schema la possibilità di emendare i criteri di certificazione sulla base delle osservazioni delle autorità di controllo.

Al termine del passaggio 6 e presumendo un esito positivo, l'autorità di controllo competente richiederà un incontro del sottogruppo per discutere dei criteri oggetto di esame (cfr. il passaggio 7). L'autorità di controllo competente aggiornerà il modello di valutazione predisposto dal Comitato con i principali elementi emersi da tale incontro. Qualsiasi provvedimento proposto nella riunione potrà essere implementato dall'autorità di controllo competente e i criteri potranno essere rivisti dal titolare dello schema.

Al termine della fase di cooperazione informale, l'autorità di controllo competente (consultandosi con il titolare dello schema) può decidere se presentare o meno i criteri di certificazione al Comitato per l'approvazione formale. Spetta all'autorità di controllo competente decidere in via definitiva se il progetto di criteri debba essere presentato al Comitato per l'approvazione in conformità dell'articolo 63 del regolamento. Se l'autorità di controllo competente decide di non presentare i criteri di certificazione al Comitato, la procedura giunge al termine (cfr. il passaggio 8b). Una nuova presentazione dei criteri di certificazione in una data successiva darà luogo a una nuova procedura di esame.

È opportuno che il titolare dello schema partecipi alla procedura di esame durante la fase informale. L'autorità di controllo competente dovrebbe informare il titolare dello schema in merito alle osservazioni formulate durante la fase di cooperazione dandogli la possibilità di chiedere chiarimenti e replicare⁸.

1.4. Presentazione formale e approvazione (fase a livello del Comitato)

⁸ L'autorità di controllo competente è tenuta ad assicurarsi che il titolare dello schema sia informato di tale possibilità e che tale possibilità gli sia accordata.

L'approvazione di un sigillo UE per la protezione dei dati avviene nel quadro della procedura relativa al parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

L'autorità di controllo competente dovrà tenere conto del programma di lavoro del sottogruppo di esperti CEH prima di sottoporre la relativa richiesta tramite la piattaforma IMI.

La presentazione formale deve avvenire tramite la piattaforma IMI (passaggio 8a) e per essere accettata dal Comitato deve soddisfare i criteri di ammissibilità seguenti:

- tutti i documenti pertinenti devono essere presentati in inglese,
- deve essere presentato il modello di valutazione predisposto dal Comitato compilato in ogni sua parte dall'autorità di controllo competente (il modello deve essere aggiornato in funzione del risultato della fase di esame iniziale), e
- deve essere presentata una copia dei criteri di certificazione e degli eventuali allegati.

Il segretariato verificherà la presenza e la completezza di tutta la documentazione. Il segretariato potrà chiedere all'autorità di controllo competente di fornire, entro un termine specifico, ulteriori informazioni necessarie per la completezza del fascicolo. In linea generale è opportuno che il richiedente produca tutti i documenti pertinenti nella lingua dell'autorità di controllo competente e in inglese, fatte salve altre traduzioni, qualora siano necessarie o prescritte per legge. Se necessario, ad esempio nel caso dei documenti non provenienti né redatti dall'autorità di controllo, i documenti presentati dall'autorità di controllo competente saranno tradotti in lingua inglese dal segretariato senza ingiustificato ritardo. In tali casi, una volta che l'autorità competente abbia approvato la traduzione e il presidente e l'autorità di controllo competente abbiano stabilito che il fascicolo è completo, il segretariato trasmetterà il fascicolo agli altri membri del Comitato per conto del presidente.

Il parere del Comitato è adottato entro otto settimane dalla decisione del presidente e dell'autorità di controllo competente (se del caso) sulla completezza del fascicolo. Il termine per l'adozione può essere prorogato di sei settimane – tenendo conto della complessità della questione – su decisione della presidenza assunta di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato.

Prima di essere sottoposti al voto del Comitato i progetti di parere sono preparati e redatti dal segretariato, eventualmente insieme a un relatore e a membri dei sottogruppi di esperti, se così deciso dal presidente. In funzione dell'ambito di applicazione del meccanismo di certificazione, per la preparazione dei pareri è possibile richiedere la consulenza di altri sottogruppi del Comitato.

Su decisione del presidente può essere istituito un team di redazione, a seconda delle tempistiche della presentazione, tramite e-mail o in occasione di una riunione del sottogruppo CEH. L'invito a candidarsi come volontari del team di redazione sarà predisposto dal segretariato insieme ai coordinatori del gruppo di esperti CEH. Al fine di evitare conflitti di interessi è opportuno che l'autorità di controllo competente non faccia parte del nucleo del team di redazione. Tuttavia, il team di redazione potrà rivolgere domande in qualsiasi momento all'autorità di controllo competente.

Il segretariato e il team di redazione (ove esistente) rivedono i criteri di certificazione presentati e i documenti a corredo (incluso il modello di valutazione) e redigono il parere. Tale parere terrà sempre conto di quanto enunciato in precedenti pareri sulla stessa materia, al fine di garantire la coerenza. Il modello di valutazione predisposto dal Comitato e presentato dall'autorità di controllo competente può essere utilizzato come documento di lavoro interno nell'ambito della predisposizione del progetto di parere. Questa attività di revisione deve essere effettuata entro i termini previsti per il parere.

1.5. Parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 2

In conformità dell'articolo 64, paragrafo 2, e dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera o), il Comitato rilascia pareri e approvazioni sulle questioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati (cfr. il passaggio 9)⁹.

All'adozione di un parere si applicano le norme di cui all'articolo 10 del regolamento interno del Comitato¹⁰. L'autorità di controllo che decide di chiedere un parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dovrà presentare una motivazione scritta della richiesta, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento interno. Nel contesto di una richiesta di approvazione rivolta al Comitato relativa ai criteri di certificazione pertinenti a un sigillo europeo per la protezione dei dati, l'autorità di controllo competente è tenuta a richiedere un parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, ossia con riguardo a una questione che produce effetti in più di Stati membri.

Il processo di approvazione da parte del Comitato si conclude con l'approvazione o il rigetto della richiesta relativa al sigillo UE per la protezione dei dati con riferimento ai criteri presentati. A norma dell'articolo 64, paragrafo 2, non è necessario dare alcun seguito al parere del Comitato.

Il parere del Comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, è applicabile in tutti gli Stati membri¹¹.

1.6. Ulteriori passaggi successivi al parere del Comitato

Una volta che il Comitato abbia adottato il parere sui criteri di un sigillo UE per la protezione dei dati, devono essere completati i seguenti passaggi:

- il segretariato pubblica il parere contenente l'approvazione o il rigetto del sigillo per la protezione dei dati da parte del Comitato,

Se il Comitato approva la richiesta di sigillo UE per la protezione dei dati formulando un parere positivo:

- l'autorità di controllo competente comunica al titolare dello schema l'esito del processo di approvazione del Comitato relativo alla richiesta di sigillo UE per la protezione dei dati;
- l'autorità di controllo competente capofila/coordinatrice ha la responsabilità di garantire che siano trasmessi al segretariato i documenti necessari alla pubblicazione nel registro pubblico del Comitato.

Se il Comitato rigetta la richiesta di sigillo UE per la protezione dei dati formulando un parere negativo:

⁹ L'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati consente alle autorità di controllo di richiedere un parere su questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro. Poiché il sigillo UE per la protezione dei dati ha effetti in tutta l'UE, il parere del Comitato ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, piuttosto che dell'articolo 64, paragrafo 1.

¹⁰ Si noti inoltre che sono ammessi solo pareri di "approvazione" o di "rigetto", in quanto potrebbe essere fuorviante "approvare" un sigillo se residuassero questioni da risolvere.

¹¹ Se un'autorità di controllo non si conforma al parere emesso e non accetta l'approvazione del sigillo UE per la protezione dei dati, qualsiasi altra autorità di controllo o la Commissione può portare la questione all'attenzione del Comitato al fine di ottenere una decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c)¹¹.

- l'autorità di controllo competente informa il titolare dello schema che, secondo il parere del Comitato, il meccanismo di certificazione non soddisfa i requisiti necessari per l'approvazione da parte del Comitato;
- l'autorità di controllo competente può decidere di presentare nuovamente criteri di certificazione ai fini della richiesta di un sigillo dell'UE per la protezione dei dati. L'autorità di controllo competente può decidere di avviare una nuova fase di cooperazione informale oppure di sottoporre direttamente i criteri in vista del parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

A tempo debito saranno forniti ulteriori orientamenti sui poteri della Commissione europea di cui all'articolo 43, paragrafi 8 e 9, insieme a eventuali requisiti supplementari per i criteri relativi ai trasferimenti internazionali.

Flusso di lavoro — Approvazione da parte del Comitato di criteri di certificazione riferiti a un sigillo UE per la protezione dei dati

